

*Legge Regionale 1 Agosto 1997, n. 47.*

**Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto:

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente Legge regionale:

Art. 1

*(Finalità e programmazione degli interventi)*

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 dello Statuto, promuove l'accrescimento della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e di contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione favorisce:

- a) la diffusione e la promozione dello sport aperto alle generalità dei cittadini, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno;
- b) la realizzazione di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo;
- c) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il CONI, le federazioni sportive, gli organi scolastici ed ogni altro organismo e istituzione che svolga attività sportiva e motorio-ricreativa;
- d) la tutela sanitaria dell'attività sportiva;
- e) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;
- f) la raccolta, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'analisi di tutti i dati e le notizie riferiti allo sport;
- g) la formazione degli operatori sportivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta dei servizi e dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, anche a tutela degli utenti.

Art. 2

*(Consulta regionale per lo sport)*

1. E' istituita la Consulta regionale per lo sport quale organismo di consultazione e proposta per la Giunta regionale in materia sportiva.

2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, che la presiede;
- b) due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;
- c) due rappresentanti delle Province, designati dalla sezione regionale dell'UPI;
- d) due rappresentanti dei Comuni, di cui uno dei Comuni montani, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
- e) quattro rappresentanti del CONI, di cui uno esperto in impiantistica sportiva;
- f) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva designati congiuntamente dai competenti organismi regionali;
- g) il sovrintendente regionale scolastico o suo delegato;

- h) un rappresentante dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Urbino designato dall'Istituto stesso;
  - i) un rappresentante dell'organo regionale della federazione medico sportiva italiana, designato dallo stesso;
  - l) un rappresentante della Federazione regionale diplomato ISEF delle Marche.
3. La Consulta resta in carica per la stessa durata della legislatura regionale.
4. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento della Consulta. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito.
5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da personale appartenente al servizio regionale competente in materia di sport, caccia, pesca e tempo libero.

### Art. 3

#### *(Contributi per l'impiantistica sportiva)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la Regione concorre al finanziamento per la ristrutturazione e la realizzazione di impianti e di attrezzature sportive e motorio-ricreative, da parte degli enti locali, società sportive e loro strutture associative ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, dando priorità nell'ordine:
- a) all'adeguamento degli impianti alle norme vigenti in materia e all'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - b) al completamento, recupero e ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;
  - c) alla realizzazione di strutture e attrezzature sportive all'aperto;
  - d) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di enti locali associati nelle forme indicate dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - e) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di enti locali;
  - f) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di società a prevalente partecipazione pubblica.
2. La realizzazione di nuovi impianti può avvenire anche mediante l'acquisto di immobili da destinare all'attività sportiva.
3. Il concorso finanziario della Regione può avvenire in conto capitale, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, in conto interessi mediante contributi pluriennali, nella misura massima del sei per cento della spesa ritenuta ammissibile; la Regione può stipulare convenzioni con istituti di credito.
4. Le Province, entro il 30 settembre di ogni anno e contestualmente ai programmi di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, trasmettono alla Regione i programmi pluriennali nel settore dello sport assieme alle richieste di finanziamento degli interventi di competenza propria o degli altri enti locali. Le richieste di finanziamento dei soggetti, diversi dagli enti locali, di cui al comma 1, sono trasmesse dai Comuni alle Province unitamente a quelle di propria competenza.
5. Le richieste di finanziamento debbono indicare la tipologia di ciascun intervento, la localizzazione, i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili della progettazione, della esecuzione e della gestione, il piano finanziario ed il contributo regionale richiesto, l'impatto economico-sociale ed ambientale.
6. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, stabilisce le tipologie degli impianti sportivi da finanziare, i criteri e le modalità di finanziamento degli impianti, nel rispetto delle priorità di cui al comma 1. Alla concessione dei finanziamenti provvede il dirigente del servizio competente in materia di sport, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44, sulla base dell'istruttoria tecnico-economica del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30.

7. I soggetti ammessi a finanziamento decadono dal contributo regionale in caso di mancato inizio dei lavori entro un anno dal provvedimento di concessione del contributo stesso.

8. Per gli interventi di cui al comma 1, possono essere rilasciate concessioni edilizie in deroga ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 68 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

#### Art. 4

##### *(Vincolo di destinazione)*

1. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature di cui all'articolo 3 ammessi a contributo è costituito vincolo di destinazione:

- a) per la durata del mutuo se realizzati o acquisiti con il finanziamento regionale in conto interessi;
- b) per la durata di quindici anni se realizzati o acquisiti con il finanziamento regionale in conto capitale.

2. Il vincolo di destinazione di cui alla lettera a) del comma 1 è annotato nel contratto di mutuo, quello di cui alla lettera b) è annotato in apposito atto soggetto a registrazione.

3. Le spese derivanti dalle formalità necessarie per il vincolo di destinazione sono a carico dei soggetti beneficiari dei contributi.

4. La cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata dalla Giunta regionale qualora sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione dell'opera e comporta l'obbligo della restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati dalla data di concessione al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della restituzione.

5. La Giunta regionale, anche avvalendosi del CONI, può effettuare ispezioni e controlli sugli impianti e le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge al fine di riscontrare la rispondenza delle opere realizzate a quelle ammesse a finanziamento e di verificare il mantenimento della loro destinazione d'uso.

#### Art. 5

##### *(Fidejussione regionale)*

1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 3 possono essere garantiti da fidejussione deliberata dalla Giunta regionale.

2. La concessione della fidejussione di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;
- b) le società sportive ed i privati richiedenti devono essere muniti di personalità giuridica, dimostrare la situazione economico-patrimoniale e precisare l'esistenza di mezzi per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal finanziamento.

3. L'attendibilità dei programmi di finanziamento presentati dai richiedenti deve essere certificata da una società di revisione ovvero dall'istituto di credito che eroga il finanziamento.

#### Art. 6

##### *(Contributi per attività sportive e motorio-ricreative)*

1. Per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f) e g), la Regione concede contributi a favore di:

- a) società sportive dilettantistiche che svolgono attività promozionali attraverso i centri di avviamento allo sport nel rispetto delle norme approvate dal consiglio nazionale del CONI;
- b) scuole elementari e di istruzione di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici, secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai

giochi della gioventù ed ai campionati studenteschi e che consentano ai Comuni ed alle Province l'utilizzo, mediante apposita convenzione, degli edifici e delle attrezzature scolastiche per le finalità di cui all'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

- c) enti di promozione sportiva operanti in almeno tre province del territorio regionale e che svolgono attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile, terza età e disabili;
  - d) comitati e delegazioni regionali delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI per il miglioramento delle loro strutture operative sulla base di convenzioni che prevedano anche l'uso di dette strutture per attività non agonistiche;
  - e) enti locali, comitati regionali e provinciali del CONI e delle federazioni sportive nazionali, società sportive ed enti di promozione sportiva per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale ed internazionale;
  - f) enti pubblici, comitati regionali e provinciali del CONI e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società sportive non aventi fine di lucro per l'organizzazione di seminari e corsi di formazione per l'aggiornamento di tecnici ed operatori.
2. La Giunta regionale fissa i criteri, le modalità ed i termini per la concessione dei contributi.
  3. I contributi per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 non possono superare il cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
  4. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.
  5. Le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, devono contenere la dichiarazione di eventuali contributi ottenuti o richiesti ad altri soggetti pubblici o privati.
  6. Le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e d) devono altresì essere corredate dal parere del CONI, quelle presentate dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), dal parere del competente provveditorato agli studi.
  7. I soggetti ammessi a contributo decadono dallo stesso nelle ipotesi seguenti:
    - a) per mancata realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dalla data indicata nella domanda di contributo;
    - b) per mancata trasmissione della rendicontazione relativa alle spese sostenute entro sei mesi dallo svolgimento dell'iniziativa.
  8. La Giunta regionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici, può promuovere iniziative di promozione sportiva, ivi compresi studi e ricerche, nonchè partecipare alle stesse.
  9. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 8 la Regione può avvalersi della Consulta regionale per lo sport.

#### Art. 7

*(Requisiti degli impianti e delle attrezzature  
per l'esercizio di attività motorio-ricreative  
e di relativa autorizzazione)*

1. Per i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza che devono avere gli impianti e le attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica, si applicano le disposizioni statali in materia ed in particolare quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 85 dell'11 aprile 1996.
2. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento dei seguenti requisiti:
  - a) conformità dell'impianto e delle attrezzature alle disposizioni di cui al comma 1;
  - b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;
  - c) utilizzazione in via prioritaria di istruttori provvisti di diploma ISEF o, limitatamente alla pratica

delle singole discipline, di tecnici abilitati dalle federazioni sportive nazionali che abbiano frequentato corsi integrativi con superamento di prova finale di qualificazione;

d) utilizzazione di un responsabile sanitario.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 deve, tra l'altro, indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.

4. L'autorizzazione è sospesa o revocata quando vengano meno i requisiti di cui al comma 2.

5. Chiunque gestisca un impianto di cui al comma 1 senza autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 oltre che alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria è da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e l'applicazione delle sanzioni sono di competenza dei Comuni che introitano i relativi proventi.

#### Art. 8

##### *(Attività informativa)*

1. La Giunta regionale, anche in collaborazione con il CONI, provvede alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi agli impianti, alle associazioni sportive e al numero dei praticanti attività sportive.

2. I soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi di cui alla presente legge che non ottemperano all'obbligo di invio dei dati loro richiesti sono esclusi dai contributi.

#### Art. 9

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 6 è autorizzata, per l'anno 1997, la complessiva spesa di lire 1.650.000.000.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 800 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e termine nell'anno 2016 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 una spesa complessiva di lire 16.000 milioni, con attivazione di investimento per circa 13.500 milioni.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) per gli interventi previsti dal comma 1 mediante utilizzo delle risorse risultanti dall'abrogazione della l.r. 31 maggio 1980, n. 46, stanziata nel bilancio di previsione per l'anno 1996 a carico dei capitoli 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa;

b) per le finalità di cui al comma 2 mediante impiego dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 6300293 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 6 sono iscritte:

a) per l'anno 1997:

1) per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore delle società sportive dilettantistiche e riconosciute dal CONI che svolgono attività promozionali attraverso i criteri di avviamento allo sport";

2) per le attività sportive previste dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore delle scuole elementari e medie di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici, secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai giochi della gioventù ed ai campionati

studenteschi";

3) per le attività indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione di seguito indicata: "Contributi a favore degli enti di promozione sportiva operanti in almeno tre province del territorio regionale che svolgono attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile, terza età e disabili";

4) per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI per il miglioramento delle strutture operative";

5) per le manifestazioni indicate dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione: "Contributi a favore di enti locali, società sportive e enti di promozione per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale ed internazionale";

6) per le finalità indicate alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore di enti pubblici, privati, di promozione e società sportive non aventi fine di lucro per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici ed operatori";

7) per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Somme per la realizzazione da parte della Regione, direttamente od in collaborazione con partner pubblici nazionali ed esteri, di iniziative di promozione sportiva compresi studi, ricerche, convegni, seminari, corsi di formazione e scambi internazionali";

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti in relazione all'entità degli stanziamenti che saranno stabiliti con la legge di approvazione dei singoli bilanci.

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata, con deliberazione da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio.

#### Art. 10

*(Norme transitorie)*

1. Per l'anno 1997 sono confermati i tempi, i criteri e le modalità previsti dalla l.r. 31 maggio 1980, n. 46.

2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento di cui agli articoli 3 e 6.

3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 si applicano a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 11

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le l.r. 31 maggio 1980, n. 46; 22 aprile 1988, n. 13 e 17 luglio 1991, n. 18.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 1/8/1997

IL PRESIDENTE  
(Vito D'Ambrosio)

**LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIO-RICREATIVE".**

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

**NOTE**

**Nota all'articolo 1, comma 1:**

Il testo dell'articolo 5, dello Statuto della Regione Marche è il seguente:

"Art. 5 - La Regione promuove lo sviluppo della cultura.

Tutela, come beni culturali, il patrimonio storico, artistico e archeologico, i centri storici, la natura e il paesaggio, garantendone il godimento da parte della collettività.

Interviene per rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado, alla scuola per l'infanzia e all'istruzione permanente di ogni cittadino.

Favorisce la creazione di organismi e istituti culturali, ricreativi e sportivi, come strumenti di autonoma vita associativa e di formazione dei cittadini e in particolare dei giovani.

Incoraggia la diffusione dello sport dilettantistico anche mediante la creazione di appositi impianti e attrezzature.

Sviluppa le attività turistiche e il turismo sociale".

**Nota all'articolo 3, comma 1, lettera d):**

Il Capo VIII della L. n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) concerne le forme associative e di cooperazione - Accordi di programma e contiene gli articoli 24 (Convenzioni), 25 (Consorzi), 26 (Unioni di Comuni) e 27 (Accordi di programma).

**Nota all'articolo 3, comma 4:**

Il testo dell'articolo 8 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:

"Art. 8 - (Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e di altri soggetti) - 1. La regione, anche ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 e del comma 13 dell'articolo 54 della legge n. 142/1990, concorre al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e promuove accordi di programma al fine di realizzare gli obiettivi del PRS.

2. Le province, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettono alla Regione i loro programmi pluriennali assieme alle richieste di finanziamento dei programmi di competenza propria o degli altri enti locali, in conformità agli obiettivi fissati dal PRS.
3. I programmi degli enti locali debbono indicare gli obiettivi perseguiti, la tipologia di ciascun intervento, la localizzazione, i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili della progettazione, della esecuzione e della gestione, il piano finanziario ed il contributo regionale previsto, l'impatto economico-sociale ed ambientale, la connessione con altri interventi regionali o degli enti locali.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, decide sull'ammissibilità al finanziamento dei programmi, sulla base dell'istruttoria tecnico-economica del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della L.R. n. 30/1990, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal programma delle opere pubbliche di cui all'articolo 3 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni".

#### **Note all'articolo 3, comma 6:**

- Il testo dell'articolo 5 della L.R. n. 44/1994 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale) è il seguente:

"Art. 5 - (Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico) - 1. Salvo quanto non vi abbiano già provveduto le singole leggi di settore, sono predeterminati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei predetti provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi.

2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità di cui al comma 1, mentre sono adottati dai dirigenti dei servizi competenti i singoli Provvedimenti attuativi. Copia dei provvedimenti è trasmessa immediatamente, oltre che al presidente della giunta, al presidente del consiglio regionale che li comunica alle commissioni consiliari competenti, al fine della verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal consiglio medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazione, la commissione può richiedere alla giunta regionale l'adozione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2 i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della giunta regionale ed alle direttive del componente della giunta regionale competente.

4. I criteri e le modalità generali per i programmi di investimento degli enti locali sono determinati con le procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46.

5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi di cui all'articolo 2, comma 3.

6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui ai commi precedenti deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei piani e programmi regionali, da approvarsi dal consiglio regionale, l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e degli ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed enti pubblici o privati".

- Il testo dell'articolo 28 della L.R. n. 30/1990 (Organizzazione amministrativa della Regione) è il seguente:

"Art. 28 - (Nucleo di valutazione progetti) - 1. Per coadiuvare il coordinatore della programmazione e i coordinatori di area secondo le rispettive competenze nella valutazione economica e di fattibilità dei progetti di investimento nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi della programmazione regionale

e di settore è istituito presso il servizio valutazione progetti un nucleo valutazione progetti costituito con delibera della giunta regionale e composto da non più di dieci esperti di analisi e valutazione economica scelti fra il personale regionale e in mancanza fra estranei all'amministrazione regionale.

2. Il nucleo di valutazione provvede sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dai competenti organi regionali alla istruttoria tecnico economica con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici dei piani e progetti di investimento della Regione degli enti e aziende dipendenti o da finanziarsi dalla Regione individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e determinando altresì le graduatorie al fine del finanziamento.

3. Il nucleo opera sia unitariamente sia per gruppi di lavoro che collaborano in particolare con i coordinatori di area intersettoriali.

4. Ai componenti del nucleo non dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 23".

#### **Nota all'articolo 3, comma 8:**

Il testo dell'articolo 68 della L.R. n. 34/1992 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è il seguente:

"Art. 68 - (Limiti alle concessioni in deroga) - 1. Il nulla-osta di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, non può essere concesso:

- a) per concessioni in deroga ricadenti nelle zone omogenee A previste dall'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
- b) per concessioni in deroga alle norme relative alle destinazioni di zona, per le quali si provvede con specifiche varianti allo strumento urbanistico;
- c) per concessioni in deroga alle disposizioni del PPAR, del PIT e dei PTC immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 13;

2. Tale nulla-osta, in ogni caso, può essere concesso soltanto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la facoltà di rilasciare concessioni in deroga sia prevista dai regolamenti edilizi o dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) la concessione in deroga riguardi impianti ed opere pubbliche o di interesse pubblico, ove quest'ultimo sia circostanzialmente motivato;
- c) il volume o la superficie utile assentiti non superino del 10% il corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata;
- d) non ostino ragioni di natura ambientale ed architettonica".

#### **Nota all'articolo 6, comma 1, lettera b):**

Il testo dell'articolo 12 della L. n. 517/1977 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico) è il seguente:

"Art. 12 - Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso del consiglio di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio

scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

E' abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297".

#### **Nota all'articolo 7, comma 1:**

Il D.M. 18 maggio 1996 reca: "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

#### **Nota all'articolo 9, comma 2:**

Il testo dell'articolo 22 della L.R. n. 25/1980 (Ordinamento contabile della regione e procedure di programmazione) è il seguente:

"Art. 22 - (Leggi autorizzative di spesa continuative e ricorrenti) - Le leggi regionali che disciplinano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa da autorizzarsi in ciascun esercizio.

Nel caso previsto dal comma precedente le relative procedure preliminari ed istruttorie e in generale tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano comunque luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione a norma del successivo art. 84 possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale".

#### **Nota all'articolo 9, comma 3, lettera a):**

La L.R. n. 46/1980 reca: "Interventi organici per lo sviluppo dello sport come servizio sociale".

#### **Nota all'articolo 10, comma 1:**

Per l'argomento della L.R. n. 46/1980 vedi nella nota all'art. 9, comma 3, lettera a).

#### **Note all'articolo 11:**

- Per l'argomento della L.R. n. 46/1980 vedi nella nota all'art. 9, comma 3, lettera a).

- La L.R. n. 13/1988 reca: "Rifinanziamento L.R. 31 maggio 1980, n. 46 relativa ad interventi organici per lo sviluppo dello sport come servizio sociale".

- La L.R. n. 18/1991 reca: "Modifiche e rifinanziamento della L.R. 31 maggio 1980, n. 46 `Interventi organici per lo sviluppo dello sport come servizio sociale'".

#### **a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 93 del 14 febbraio 1996;

- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Giannotti, Ricci G. e Ciccanti n. 94 del 15 febbraio 1996;

- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 22 maggio 1997;

- Relazione della I commissione permanente in data 5 giugno 1997;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 8 luglio 1997, n. 119 vistata con nota del commissario del governo prot. n. 508/GAB.97, del 31/7/97.

Con l'occasione il Governo ha osservato che in sede di attuazione della legge la Regione dovrebbe tener presente l'andamento del mercato finanziario ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3 comma 3 ed inoltre per quanto riguarda i contributi in conto capitale dovrebbe essere prevista una rendicontazione circa l'utilizzo degli stessi.

**b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:  
SERVIZIO SPORT, CACCIA, PESCA E TEMPO LIBERO.**